Comune di Cornaredo

Prov. di Milano

PIANO REGOLATORE GENERALE

(ai sensi della Legge 17 agosto 1942 nº 1150 e successive modificazioni)

Adottato con delibera del Consiglio Comunale nº108 del 5 - 7 - 1974

Presa d'atto del C.C.R. nº82896 del 6 - 8 - 1974

. Approvato con decreto regionale nº11603 del 21-1-1975

NORME TECNICHE

'AGGIORNATE CON LA VARIANTE N.4 APPROVATA CON DECRETO REGIONALE N. 24051 del 22/12/1982

PROGETTISTI

Arch. Giorgio Fedeli

Arch. Angelo Galesio

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Applicazione del piano

Ai sensi della Legge 17 agosto 1942 nº 1150 e successive modificazioni e integrazioni, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle seguenti norme. Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. in contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi previsti, posso no subire trasformazioni solo per essere adeguati alle presenti norme.

Art. 2 - Edificabilità ed uso del suolo

La destinazione di zona prevista dalle tavole di azzonamento del P.R.G. non conferisce titolo di edificabilità alle aree mancanti di una o più opere di urbanizzazione
primaria, meglio definite al successivo art.
3 punto 17.

- Art. 3 Descrizione degli indici urbanistici e dei rapporti regolanti l'edificazione; opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
 - L'edificazione é l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale è regolata dai seruenti indici:
 - 3.1 Superficie territoriale (St); è la superficie su cui si applica l'indice di edificab<u>i</u> lità territoriale (It), e di u**t**ilizzazione territoriale (Ut): comprende le aree per la urbanizzazione primaria e secondaria. Va m<u>i</u>

murata al netto delle strade pubbliche esistenti perimetralmente all'area e di eventua li fasce di rispetto stradale.

- 3.2 Superficie fondiaria (Sf); è la superficie su cui si applica l'indice di edificabilità fondiaria (If), e di utilizzazione fondiaria (Uf) si intende la parte di area edificabile che si deduce dalla superficie territoriale sottraenlo a questa le aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria nonche tutte le aree destinate alle strade e relative opere accessorie.
- 3.3 Superficie minima d'intervento (Sm); è l'arca minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti o predeterminata graficamente nelle tavole di piano, come unità urbanistica per gli interventi preventivi. E' da considerarsi automaticamente unità urbanistica per gli interventi preventivi quella superficie anche inferiori all'area minima richiesta dal le norme, compresa tra spazi aventi destinazione di P.R.G. ad aree di interesse pubblico.

L'Amministrazione comunale, al solo fine di evitare la creazione di fondi interclusi, ha la facoltà li variare l'indice in oggetto (Sm).

3.4 - Indice di fabbricabilità territoriale (It); esprime il volume massimo edificabile in mo. per ogni mo. di superficie territoriale.

- 3.5 Indice di fabbricabilità fondiaria (If) esprime il volume massimo edificabile in mc. per ogni mq. di superficie fondiaria.
- 3.6 Rapporto massimo di copertura (Qc); esprime il rapporto massimo tra superficie coperta e superficie fondiaria.

 La superficie coperta è l'area risultante dal la proiezione orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra.
- 3.7 Rapporto massimo di occupazione (Qo); esprime il rapporto massimo tra la superficie occupata e la superficie fondiaria. La superficie occupata è l'area risultante dalla proiezione orizzontale di tutte le parti edificate fuori ed entro terra.
- 3.8 Indice di utilizzazione territoriale (Ut); es prime la superficie massima costruibile per ogni mq. di superficie territoriale.
- 3.9 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) espr<u>i</u>
 me la superficie massima costruibile per ogni
 mq. di superficie fondiaria.
- 3.10 Superficie costruibile, o superficie utile (Su); è la somma delle superfici totali comprese entro il profilo esterno delle pareti di chiusura dei singoli piani agibili e degli eventuali piani interrati e soppalchi. Nel ca so di piani interrati vanno computati nella superficie utile gli spazi adibiti a laboratori, uffici, magazzini, sale di riunione, locali pubblici o comunque agibili con perma nenza, anche temporanea, di persone.

Non vanno invece computati ai piani interrati, ai piani terra (porticati e piloty) gli spazi adibiti:

- a cantine in misura di un locale cantina per alloggio realizzato;
- a scale e vani ascensori;
- ai servizi tecnici del fabbricato;
- al ricovero delle autovetture con i conseguenti spazi di manovra ed accesso e purchè interrati anche se ricavati fuori dal perimetro degli edifici.
- 3:11 Altezza dei fabbricati (H). L'altezza del fabbricato è determinata dalla media delle altezza delle varie fronti.
 - L'altezza di ciascun fronte del fabbricato è da ta dalla differenza tra la più bassa delle due quote:
 - a) media del marciapiede antistante e sistemato e la più alta tra le due quote;
 - b) intradosso di copertura dell'ultimo piano abitabile;
 - c) bordo superiore della linea di gronda.
- 3.12 Volume dei fabbricati (V). Il volume del fabbricato da computarsi ai fini del rispetto de
 gli indici di fabbricabilità è la somma delle
 superfici utili di ogni piano, definite come
 al punto 3.10, per le altezza virtuali d'interpiano (da pavimento a estradosso della so
 letta di copertura) e così stabilite:
 - a) edifici residenziali e commerciali, uffici, sale di riunione, locali pubblici, magazzi ni m. 3,20;
 - b) box, autorimesse m. 2,50
 - c) laboratori e capannoni per attività artigianali m. 4,30.

- 3.13 Le altezza virtuali d'interpiano si applicano nel caso di:
 - a) edifici residenziali e commerciali, uffici, sale di riunione, locali pubblici, magazzini con altezza interna netta dei locali (da pavimento allo intradosso della soletta di copertura) inferiore a mt. 4,50.
 - b) box, autorimesse con altezza interna netta inferiore a mt. 4,50.
 - c) laboratori e capannoni per attività artigia nali con altezza interna netta inferiore a mt. 7,00.

Nel caso di altezze interne nette superiori a quelle indicate, ai fini del calcolo del volu me si applicano le altezze d'interpiano reali.

- 3.14 Superficie di verde privato (Svp); esprime il rapporto tra la superficie fondiaria o territoriale e la superficie minima netta da mante nere libera e a tappeto erboso piantumato per almeno i 9/10 della sua estensione.

 Nel rispetto delle alberature esistenti vi possono trovar posto attrezzature ricreative all'aperto e costruzioni chiuse ad essa relative, aventi carattere di provvisorietà (chioschi prefabbricati); l'area occupata da dette attrezzature e costruzioni relative non può essere superiore a 1/10 di Svp.
- 3.15 Superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli (Pp). Esprime il rapporto tra la superficie minima netta da mantenere a parcheggio autoveicoli di pertinenza dell'area fabbricabile e il volume o la superficie utile o la superficie fondiaria.

- 3.16 Superficie per il parcheggio pubblico degli autoveicoli (Pu). Esprime il rapporto tra la superficie destinata al parcheggio pubblico e la superficie utile o la superficie fondia ria.
- 3.17 Superficie per attrezzature relative alle opere di urbanizzazione secondaria (S/2). Esprime il rapporto tra la superficie minima netta da destinarsi a tali opere e il volume edificabile o la superficie costruibile secondo le presenti norme.
- 3.18 Per urbanizzazione primaria si intende l'insie me nelle opere e servizi tecnologici atti a rendere edificabile un'area.

 In particolare sono le opere di urbanizzazio ne primaria:
 - a) le strade al servizio del lotto edificabi
 le idoneo al transito veicolare, formite
 di adeguata impermeabilizzazione della car
 reggiata e di relativi spazi accessori
 (marciapiede, aree di sosta, ecc.);
 - b) le condotte per lo scolo delle acque chia re e luride, i relativi impianti di depura zione ed opere accessorie (caditoie, pozzetti, ecc.);
 - c) le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile, i relativi impianti di captazione, sollevamento ed opere accessorie;
 - d) le condotte per l'erogazione del gas domesti co (qualora esista nel Comune tale servizio);

- e) la rete e gli impianti di illuminazione pubblica delle aree stradali di cui al punto 1; la rete per la distribuzione della energia elettrica;
- f) le aree attrezzate a verde con alberi al servizio delle abitazioni, le alberature stradali e i relativi spazi;
- g) le aree per il parcheggio delle autovetture.
- 3.19 <u>Urbanizzazionė secondaria</u>: per opere di urba nizzazione secondaria si intende quello insie me di servizi e di attrezzature che costituis cono i requisiti necessari alla vita civile, pubblica e collettiva degli insediamenti.

 Tali opere riguardano:
 - a) gli edifici per l'istruzione di base (asili nido, scuole materne e dell'obbligo);
 - b) gli edifici e gli impianti per le attrezzature sanitarie, culturali e religiose;
 - c) i parchi, i giardini e il verde attrezzato per lo sport, la ricreazione e lo sva go;
 - d) i parcheggi pubblici cittadini;
 - e) la rete di viabilità principale prevista e le relative aree di servizio ed opere d'arte;
 - f) le reti principali dei servizi tecnologi ci e il potenziamento delle medesime.

Art. 4 - Norme edilizie generali

Le norme che seguono valgono per i fabbricati di qualsiasi tipo e destinazione e per tutte le zone edificabili.

- 4.1 Gli edifici devono sorgere normalmente isolati e in arretrato Pispetto ai confini di proprietà. Si può costruire a confine o in aderenza ad altri edifici:
 - quando i proprietari confinanti si accordi no per costruire a confine e in reciproca aderenza;
 - lungo le strade pubbliche nelle zone B1
 - in corrispondenza di frontespizi nudi preesistenti a confine e per la sagoma corrispondente al fabbricato esistente;
 In tutti gli altri casi le distanze dal confine devono essere proporzionali alle altez ze di gronda della fronte prospicente il confine nei seguenti rapporti:
 - ½ dell'altezza per le fronti con aperture di vani abitabili o di larghezza superiore a m. 12;
 - 1/4 dell'altezza per le fronti prive di apertura di vani abitabili o di larghezza inferiore a m. 12.

Nel caso di edificio posto obliquamente al confine, può essere assunta la distanza me dia della fronte il cui allineamento deter mini con il confine l'angolo minore; la distanza del punto più vicino al confine della fronte dell'edificio non può comunque essere inferiore a:

- 2/5 dell'altezza per le fronti con apertu ra di vani abitabili o di larghezza superiore a m. 12; - 1/5 dell'altezza per le fronti prive di aper ture di vani abitabili e di larghezza i nferiore a m. 12.

La distanza minima di un edificio dal confine non può in nessun caso essere inferiore a m. 5. Mediante apposita convenzione per atto pubblico trascritto nei registri immobiliari tra proprie tari finitimi potranno essere previste distanze dai confini diverse da quelle di cui al comma precedente, a condizione che risulti rispettata la prescritta distanza tra gli edifici. In caso di edifici preesistenti oltre il confine ed a distanza inferiore a m. 5 dovranno esse re verificate le distanze sopra precisate e in ogni caso sarà osservata la distanza minima totale di m. 10, anche se una sola parete è finestrata (comprese le aperture dei vani accessori). I progetti urbanistici di dettaglio, al cui suc cessivo art. 6, possono stabilire distanze tra fabbricati diverse da quelle di cui sopra.

4.2 - Nella zona B1: per le operazioni di risanamento conservativo, per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono
essere inferiori a quelle intercorrenti tra i
volumi edificati preesistenti, computati senza
tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca
recente.

Nella zona B2: la distanza minima tra pareti finestrate dello stesso lotto di edifici antistanti deve essere pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque mai inferiore a m. 10. Gli edifici fronteggiantisi ed allineati lungo le strade pubbliche (fermo restando il rapporto 1:1 fra la larghezza stradale e altezza dell'edi ficio), devono avere una distanza minima di mt.10.

- presenti aperture di vani abitabili.

 I progetti urbanistici di dettaglio, al cui successivo art. 6 possono stabilire distanze tra fabbricati diverse da quelle di cui sopra.
- 4.3 In tutte le altre zone lungo le strade destinate al traffico veicolare, gli edifici devono sor gere in arretramento dal ciglio stradale nelle seguenti misure:
 - m. 5 per lato, per strade di larghezza inferio re a mt. 7;
 - m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra i 7 e i 15 mt.;
 - m. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15.

I progetti urbanistici di dettaglio, di cui al successivo art. 6 possono stabilire arretramenti dal filo stradale diversi da quelli di cui sopra.

4.4 - L'utilizzazione delle costruzioni nel sottosuo lo, deve avvenire rispettando il rapporto di occupazione (Qo) pari al 4/10, nel caso di edificazioni ad uso residenziale, commerciale, alberghiero, ad uffici ecc., il rapporto di occupazione pari al 7/10 nel caso di edificazione ad uso industriale.

Tutta la superficie scoperta e non impegnata da costruzioni nel sottosuolo deve essere mantenuta a disperdimento naturale. I progetti urbanistici di dettaglio, di cui al successivo art. 6, possono stabilire rapporti di costruzione diversi da quelli di cui sopra.

4.5 - Ogni lotto di terreno messo in edificazione deve essere dotato di piante d'alto fusto nella proporzione minima di un albero per ogni 100 mq. di area non coperta.

> Le alberature esistenti non possono essere soppresse senza il preventivo benestare del Comune.

4.6 - Per tutti i fontanili esistenti nel territorio comunale, senza destinazione di zona, è obbligatoria una fascia di rispetto che per le zone residenziali di completamento (B1 e B2) e per le zone artigianali ed industriali esistenti, deve essere minimo di mt. 5; per le rimanenti zone deve essere minimo di mt. 15.

Art. 5 - NORME TRANSITORIE

5.1 - Su tutto il territorio comunale, con eccezione delle zone destinate a: strade di interesse regionale (art. 7.1.1 punto a); a strade con funzione intercomunale superiore e a strade primarie urbane (art. 7.1.1. punto b); a parcheggi (art. 7.1.2); a verde pubblico (art. 7.2); ad attrezzature urbane (art. 7.3); ad attrezzature tecnologiche (art. 7.5); gli edifici esistenti anche se in contrasto con le destinazioni della zona in cui sono compresi possono essere ogget to di opere di manutenzione, nonchè delle opere necessarie a garantire la stabilità dell'edificio.

Le presenti norme transitorie avranno valore sino a 5 anni dopo la data d'approvazione da parte della Regione Lombardia del P.R.G.

TITOLO II

Art. 6 - ATTUAZIONE DEL PIANO

- 6.1 Il P.R.G. si attua mediante licenza edilizia.

 La licenza edilizia è sobordinata alla preventiva approvazione di progetto urbanistico di dettaglio (intervento preventivo) e cioè piano particolareggiato di esecuzione, secondo la procedura prevista dalla legge urbanistica, nei seguenti casi:
 - a)-laddove esplicitamente previsto dalle norme relative a ciascuna zona;
 - b)-quando l'intervento, ricadente in zone aven ti destinazioni residenziali, artigianale, commerciale, ad uffici, alberghiera, ecc., interessa un'area superiore a mq. 7.000 e/o prevede attrezzature commerciali con su perficie utile superiore a mq. 1.000;
 - c)-quando l'intervento, ricadente in zone aventi destinazioni industriale, interessa un'area inedificata continua anche se di proprietà diverse superiore a mq. 15.000;
 - d)-quando l'intervento, ricadente in zone desti nate alla attività primaria, prevede una volumetria superiore a mc. 5.000;
 - e)-quando particolari ragioni di organizzazione urbanistica lo rendano opportuno su parere della Commissione Edilizia Comunale, oltre che nei casi indicati dalle norme relative alle diverse zone edificabili o previsti dalle leggi vigenti.

Il piano particolareggiato può essere sostituito da piane di lottizzazione convenzionata, lad dove non espressamente vietato dalle presenti norme.

- 6.2 Il Comune elabora programmi economici-finanziari triennali d'intervento e in coerenza predispone i progetti urbanistici di dettaglio, rego
 lando nel tempo l'attuazione delle previsioni
 di P.R.G., coordinando con detti programmi i
 piani di esproprio di aree, redatti ai sensi
 degli articoli 26-27 della Legge 22 Ottobre 1971,
 nº 865.
- 6.3 L'autorizzazione dei piani di lottizzazione è subordinata, oltre che al rispetto delle destinazioni di zona, degli indici e delle prescrizioni contenute nelle tavole di piano e nelle presenti norme, alla stipulazione tra il Comune e le proprietà interessate di una convenzione riguardante:
 - a)-la esecuzione a cura e spese della proprietà delle opere di urbanizzazione primaria e ces sione gratuita al Comune delle medesime con le loro aree di competenza;
 - b)-le modalità ed i tempi per la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria;
 - c)-le modalità ed i tempi per l'esecuzione a

 cura e spese delle proprietà della rispettiva

 quota parte delle opere per l'urbanizzazione

 secondaria o comunque indispensabile;

- d)-i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione allegato al progetto;
- e)-congrue garanzie finanziarie per l'adempi mento di obblighi derivati dalla convenzione.
- 6.4 I progetti urbanistici di dettaglio devono com prendere i seguenti elaborati:
 - a)-estratto del P.R.G. comprendente le aree in teressate;
 - b)-planimetria dell'area in scala non inferiore a 1/2000 contenente i dati della misurazione, riferimento, intestazione catastale,
 nonchè i dati di verifica della misurazione
 sul terreno con tutti gli elementi atti al
 controllo delle dimensioni (capisaldi, quote, ecc.) ed il calcolo della volumetria
 edificabile in base alle norme di zona;
 - c)-planimetria di progetto, in scala non inferiore a 1:2000, contenente la suddivisione in lotti (ove si preveda in frazionamento) o in aree di competenza dei singoli edifici con le loro dimensioni e per ogni lotto o singola area la tipologia, il volume o la superficie utile edificabile, il rapporto di copertura, l'altezza massima, ecc.

 La sommatoria dei volumi o delle superfici utili edificabili dovrà essere contenuta entro i rapporti di densità territoriale prescritti per la zona.

L'indicazione degli indici edilizi dei sin goli lotti dovrà essere integrata, per le zone residenziali o direzionali dalla rappresentazione grafica quotata dei volumi edificabili. Inoltre dovrà essere chiaramente rappresentata la destinazione o l'uso degli edifici e del suolo coperto e scoperto (rete stradale di accesso ai lotti e collegamenti con la rete esistente, percorsi pedonali, marciapiedi, por tici, aree di parcheggio, aree verdi e giardi ni, piazzali, spazi destinati ad attrezzature ed edifici pubblici, ecc.) con la destinazione degli spazi pubblici o aperti all'uso pubblico e di quelli privati.

La planimetria dovrà anche identificare e quan tificare con opportune misure le aree richieste per le urbanizzazioni primarie e secondarie: l'entità di tali aree non potrà essere inferiore a quella minima, indicata per ciascuna zona.

- d)-la rappresentazione generale delle opere di urbanizzazione primaria e tutti gli elaborati tecnici atti a definire la consistenza e le caratteristiche;
- e)-la relazione tecnica generale illustrante i criteri urbanistici e le modalità esecutive del piano.

Agli elaborati prima definiti devono riferir si tutte le domande di licenza edilizia per edifici sorgenti su lotti compresi dal progetto urbanistico di dettaglio.

I privati responsabili del piano di lottizzazione, oltre alla stipula della convenzione,
devono formire garanzie circa la completa ese
cuzione di quanto previsto nel piano di lottizzazione, il decoroso mantenimento delle aree non ancora utilizzate, il soddisfacimento
entro 10 anni degli oneri derivanti dalla

urbanizzazione primaria e secondaria, sottoscrivendo a tale fine precisi impegni, con congrue garanzie finanziarie.

- to sia dove non è richiesto progetto urbanistico di dettaglio sia dove è richiesto (oltre che al rispetto di quanto contenuto nelle presenti norme e nelle tavole di piano in merito alla de stinazione, al tipo edilizio e agli indici), alla esistenza e adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria e alla previsione da parte del Comune dell'adeguamento e dell'esecuzione delle stesse nel successivo triennio, oppure all'impegno dei privati di procedere all'attuazio ne e adeguamento delle stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto di licenza.
- 6.6 Nel caso che il livello esistente dell'urbanizzazione secondaria non consente l'attuazione di
 un nuovo insediamento, la proprietà richiedente
 la licenza edilizia dovrà concorrere alla realiz
 zazione delle opere mancanti.
- 6.7 Nelle zone edificabili non necessariamente soggette a progetto urbanistico di dettaglio in ca
 so di costruzione o ricostruzione, il Sindaco può
 subordinare l'emissione della licenza alla rettifica di allineamento stradale, con conseguente arretramento del filo di fabbricazione, per
 una profondità non superiore a ml. 3,00.
 Nelle suddette zone il piano indichi o non indi
 chi i parcheggi, secondo gli standards di piano
 e le necessità della zona il Sindaco può subordi
 nare l'emissione della licenza ad un ulteriore

arretramento di 5 mt., per la realizzazione di parcheggi stessi.

- 6.8 L'autorizzazione della licenza edilizia può es sere sospesa qualora, entre 60 giorni dalla da ta di presentazione della domanda di licenza e dilizia, il Comune dichiari di voler adottare un progetto urbanistico di dettaglio che investa in tutto o in parte, l'area fabbricabile su cui insiste l'edificio oggetto della domanda di licenza edilizia, semprechè di tale progetto urbanistico di dettaglio venga deliberata l'ado zione entro 180 giorni dalla data suddetta. Quando particolari ragioni di organizzazione urbanistica lo impongono, la licenza edilizia può essere subordinata alla presentazione di un planivolumetrico interessante la zona dove è ubicata la superficie che si intende edificare. Il parere favorevole comunale sul planivolumetrico non costituisce presunzioni di rilascio di licenza edilizia per i singoli edifici in es sa contenuti.
- 6.9 Costituisce adempimento preliminare al rilascio della licenza edilizia l'atto di vincolo di ine dificabilità della superficie pertinente alla costruzione da realizzare secondo la densità della zona; agli effetti di tale deve essere pre sentata descrizione dettagliata delle opere, con l'indicazione delle aree che saranno soggette a vincolo in conseguenza delle costruzioni da ese guire.

In attuazione a quanto sopra i richiedenti la li cenza edilizia, devono esibire la nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di detto vincolo.

6.10 - Quando, per effetto dell'esecuzione del P.R.G., anche una sola parte di edificio venga ad essere esposta alla pubblica vista e ne derivi, ad insindacabile giudizio del Comune, un deturpamento dell'ambiente urbano, sarà facoltà del Comune di imporre ai proprietari di variare le facciate esposte alla pubblica vista, secondo progetto da approvarsi dal Comune medesimo, in base alla disposizione di legge o di regolamenti municipali.

Il Comune potrà, ingiungendo l'esecuzione del rifacimento, fissare i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

In caso di rifiuto, o di mancato inizio, o di mancata esecuzione nei termini stabiliti, il Comune avrà la facoltà di procedere all'espropriazione dell'intero edificio, corrispondendo una idoneità determinata secondo le norme di legge.

TITOLO III

ZONIZZAZIONE

Art. 7 - Zone di uso pubblico e di interesse generale

7.1 - Zone destinate alla viabilità Tali zone comprendono:

- le strade e i nodi stradali;
- i parcheggi;
- le aree di rispetto stradale.

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore di massima sino alla redazione del progetto dell'opera.

7.1.1. - Strade

Le strade sono classificate come segue:

- a)- strada di interesse regionale
- b)- strada con funzione intercomunale superiore e strade primaria urbane; queste strade devono avere la sezione minima di mt. 15;
- c)- strade secondarie urbane e strade di colle gamento con comuni: queste strade devono avere la sezione minima di mt. 12;
- d)- strade di connettivo; queste strade devono avere la sezione minima di mt. 10;
- e)- strade locali: queste strade devono avere la sezione minima di mt. 10, salvo il caso di semplici passaggi privati.esistenti.

7.1.2. - Parcheggi

Le aree indicate nelle tavole di P.R.G., come destinate ai parcheggi, sono destinate alla so sta degli autoveicoli: possono essere ammesse

costruzioni in sottosuolo di parcheggi a insinda cabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

7.1.3. - Aree di rispetto stradale

Le aree di rispetto stradale sono riservate al la realizzazione di nuove strade, all'ampliamen to di quelle esistenti, alla protezione della se de stradale nei riguardi dell'edificazione.

In essa è vietata ogni nuova costruzione - ivi comprese le recinzioni con basamento in muratura -, o ampliamento delle costruzioni esistenti; è consentito, a titolo precario e mediante appo sita convenzione, la costruzione di stazioni di riformimento per autoveicoli.

Le aree di rispetto vanno mantenute in condizioni decorose, con divieto assoluto di costruirvi

depositi di materiali e scarichi di rifiuti.

7.2 - Zone a verde pubblico

Queste zone sono destinate alla conservazione e alla creazione di parchi urbani e di quartiere. In queste zone sono consentite unicamente costruzioni che integrino la destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco e lo sport.

Tali costruzioni possono anche essere eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di sistemare a parco, nel rispetto delle alberature esistenti, le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, aree che de vono però essere comunque di uso pubblico.

In questa zona il rilascio della licenza edilizia è subordinato al rispetto dei seguenti indici:

Uf = 0.03 mq./mq.

Qc = 0.04 mq./mq.

H = 6.50 m.

Pu = 0,5 mq./mq. di Sf per impianti sportivi

con parziale funzione di spet

tacolo

0,2 mq./mq. di Sf per gli altri impianti sportivi

7.3 - Zone per attrezzature pubbliche

Queste zone sono destinate all'edificazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico come scuole, attrezzature sociali assistenzia li, sanitarie, culturali, amministrative, religiose.

In queste zone il rilascio della licenza edilizia è subordinato al rispetto dei seguenti indici:

Uf = 0.6 mq./mq.

H = 14.50 m.

Qc = 0,40 mq./mq.

Pu = 0,1 mq./mq. di Su per attrezzature scolasti che dell'obbligo

Pu = 0,50 mq./mq. di Su per edifici per il sulto, ricettive

Pu = 0,50 mq./mq. di Su ad uso uffici pubblici e scuole superiori d'obbligo

Pu = 0,35 mq./mq. di Su per ospedali, ambulatori, centri culturali e sociali.

E secondo quanto previsto dall'art. 6.1 laddove esplicitamente indicato nelle tavole di azzonamento il rilascio della licenza edilizia è subor dinato alla preventiva approvazione del piano particolareggiato o piano di lottizzazione.

Negli altri casi il rilascio della licenza edilizie per le suddette attrezzature private di interesse pubblico è subordinato comunque all'appro
vazione di un P.P. con il quale venga garantita
la necessaria integrazione di esse con le attrez
zature pubbliche.

7.4 - Zone a vincolo cimiteriale

Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle attrezzature cimiteriali e nelle relative aree
di rispetto, sono consentite solo piccole costruzioni aventi carattere di provvisorietà per la
vendita di fiori e oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.

Le aree di rispetto cimiteriali hanno una profon dità di mt. 50 misurata dai confini delle attrez zature cimiteriali o prevista per le future espansioni.

7.5 - Zona per attrezzature tecnologiche

E' destinata ai depositi per mezzi di trasporto pubblici e privati, officine del gas, impianti di depurazione, centrali elettriche e telefoniche, acquedotti, impianti di incenerimento rifiuti solidi urbani, ecc.

In tali zone il rilascio della licenza edilizia è subordinata al rispetto dei seguenti indici: Uf = 0.50 mq./mq.

Pp = 0.05 mq./mq. di Sf

Pu = 0.05 mq./mq. di Sf

H = 15 mt. con l'eccezione dei servizi e dei volumi tecnici che possono raggiun gere una altezza di mt. 30.

ZONE EDIFICABILI RESIDENZIALI

Art. 8 - Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza; sono altresì ammesse le at
tività commerciali nell'ambito degli elaborati
relativi alla Legge nº 426 dell'11.giugno 1971 e
ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione
Comunale le attività assistenziali, ricreative
e terziarie in genere.

Sono inoltre ammesse, stazioni di servizio, di riparazione autovetture, purchè sia garantita una superficie di parcheggio d'uso pubblico pari ad almeno 2 volte la superficie utile dell'officina abbiano un esito sonoro contenuto in 70 decibel, e nelle sole zone di completamento, laboratori che non producono rumori ed odori molesti e con una superficie utile inferiore a 150 mq.

Le zone residenziali si dividono in zone di completamento (B1-B2) in zone di espansione (C1-C2).

8.1 - Zona di completamento (B1)

All'interno di questa zona sino all'avvenuta approvazione di piano urbanistico di dettaglio sono ammessi esclusivamente opere di consolidamento e di manutenzione degli edifici esistenti non

in contrasto con le distinzioni d'uso della zona. Il piano urbanistico di dettaglio va esteso ad al meno una unità urbanistica definita come quella su perficie limitata da spazi aventi destinazione di P.R.G. ad aree di interesse pubblico e/o dai confini di zona.

Il piano urbanistico di dettaglio va redatto nel rispetto dei seguenti indici:

It = 2.5 mc./mq.

H = 14,50 mt.

S/2 = 10 mq/100 mc.

Qc = 0.3 mq./mq. di Sf

- Pp = 1 posto macchina ogni 90 mq. di Su ad uso residenziale
 - = 1 posto macchina ogni 50 mq. di Su ad uso ufficio
 - = 1 posto macchina ogni 3 camere di pensione o albergo
 - = 15 mq/100 mq. di Su destinata a laboratorio o comunque almeno
 - = 5 mq/100 mc. per tutte le destinazioni

Pu = 0,1 mq./mq. di Su ad uso residenziale

Pu = 1,5 mq./mq. di Su ad uso cinema, teatro, ristorante e ritrovi pubblici

Pu = 1 mq./mq. di Su ad uso grandi magazzini,

magazzini a prezzo unico, super

mercati e simili

Pu = 0,5 mq./mq. di Su ad uso uffici e negozi
Pu = 0,10 mq./mq.di Su ad uso deposito magazzino
laboratorio

Il volume degli edifici esistenti che si intendono mantenere all'interno dei piani di dettaglio deve essere computato con le modalità previste all'art. 3.12 ai fini della dimostrazione del rispetto dell'indice It.

8:2 - Zona di completamento (B2)

Su queste zone il rilascio della licenza edilizia è subordinata al rispetto dei seguenti indici:

If = 1.5 mc./mq.

H = 12.50 mt.

Qc = 0.25 mq./mq.

Pp = ved. art. 8.1 per residenza

Pu = ved. art. 8.1 per terziario

Svp= 40% Sf.

E' comunque possibile una sola volta:

- un ampliamento fino a mc. 300 degli edifici re sidenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G. e composti di un massimo di 2 alloggi;
- gli edifici a carattere industriale ed artigia nale esistenti alla data di adozione del P.R.G. possono ampliazsi per una superficie utile che non superi il rapporto di copertura previsto ler le zone industriali misurata nella proprietà esistente prima della suddetta adozione del P.R.G.
- Sarà ammessa la costruzione di box a confine (con h = mt. 2,25) nella stretta misura corrispon dente all'alloggio insediato.

8.3 - Zona di espansione C

Queste zone sono da intendersi inedificabili sino all'avvenuta approvazione di piano urbanistico di dettaglio, esteso ad almeno una unità urbanistica individuata nelle tavole di azzonamento, e redatto nel rispetto dei seguenti indici:

Zona C1

It = 1 mc./mq.

If = 1.5 mc./mq.

H = 12,50 mt.

Pp = ved. art. 8.1

Pu = ved. art. 8.1

 $S/2 = 28 \quad mq/100 \, mc.$

ZONA C2

It = 2.5 mc./mq.

If = 3.5 mc./mq.

H = 17,50 mt.

Pp = ved. art. 8.1

Pu = ved. art. 8.1

S/2 = 28 mq./100 mc.

ZONA C3

If = 0.2 mc./mq.

H = 9 mt.

Pp = ved. art. 8.1

Pu = ved. art. 8.1

 $5/2 = 28 \text{ mq} \cdot /100 \text{ mc} \cdot$

Nelle zone di espansione la superficie S/2 riservata alle opere di urbanizzazione secondaria può essere individuata in tutto o in parte
tra le aree destinate nella tavola d'azzonamen
to per attrezzature urbane, per verde pubblico
e per la viabilità, e limitatamente alle aree
necessarie per la formazione delle strade di cui
all'art. 7.1.1., punti a-b-c-.

In alternativa alla cessione delle aree riservate alle opere di urbanizzazione secondaria,

nel caso di piani di lottizzazioni, può essere corrisposta da parte dell'operatore privato una cifra equivalente al costo da sostenersi da parte del Comune per la loro acquisizione.

All'interno dei comprebsori dei P.P. o dei P.L. sono state identificate le aree preferenziali di cessione e standards, che non si intendono però vincolanti, purchè vengano rispettati il perime tro del P.P. e P.L. gli indici di fabbricazione ed il rapporto tra aree edificabili ed aree di cessione.

Saranno invece vincolanti le norme di rispetto per i fontanili.

Art. 9 - ZONE EDIFICABILI A CARATTERE INDUSTRIALE

Le zone industriali sono destinate ad edifici e attrezzature per l'attività industriale.

Sono ammessi laboratori di ricerca di analisi ma gazzini, depositi, silos, rimesse, nonchè l'edificazione di abitazioni per il titolare e il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti.

E' consentita l'edificazione di attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli ad detti all'industria, uffici e mostre connessi al l'attività industriale.

Sono escluse quelle industrie, che a giudizio dell'Amministrazione Comunale, per destinazione o altri motivi, possono recare molestia o sono in contrasto con i requisiti igienici generali. L'immissione delle acque di scarico nella rete di fognatura comunale o nei canali superficiali deve essere attuata mediante preventiva depura-

zione, tenuto conto delle Leggi e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti. Le zone industriali si dividono:

- in zone industriali di espansione D2
- zone industriali di completamento D1.

9.1 - Zone industriali di completamento (D1)

In queste zone il rilascio della licenza edilizia è subordinata al rispetto dei seguenti indici:

Uf = 1.2 mq./mq.

H = 17.50 mt.

Qc = 0.7 mq./mq.

Svp = 0.15 mq./mq.

Pp = 0.07 mq./mq.

Pu = 0.03 mq./mq.

Limitatamente a particolari attrezzature tecnologiche some silos, torri di raffreddamento ecc., è consentita un'altezza di m. 25,50

- E' comunque possibile:una sola volta:
- un ampliamento fino a mc. 300 degli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G. e composti di un massimo di 2 alloggi;
- gli edifici a carattere industriale ed artigia nale esistente alla data di adozione del P.R.G. possono ampliarsi per una superficie utile che non superi il rapporto di copertura previsto per le zone industriali misurata nella proprietà esistente prima della suddetta adozione del P.R.G.
- Sarà ammessa la costruzione di box a confine

 (con h = mt. 2,25) nella stretta misura corrispon

 dente all'alloggio insediato.

9.2 - Zona industriale di espansione (D2)

Queste aree sono da intendersi inedificabili sino all'avvenuta approvazione di un progetto urbanistico di dettaglio, redatto nel rispetto dei seguenti indici:

Uf = 1 mq./mq.

S/2=0.15 mq./mq. di St

H = 17.50 mt.

Qc = 0.7 mq./mq. di Sf

Svp= 0,15 mq./mq. di Sf

Pp = 0.07 mq./mq. di Sf

Pu = 0.03 mq./mq. di Sf

Limitatamente a particolari attrezzature tecnologiche come silos, torri di raffreddamento ecc., è consentita una altezza di m. 25,50.

Art. 10 - ZONA ARTICIANALE (D3)

Zona artigianale esistente

Su questa zona il rilascio della licenza edilizia è subordinata al rispetto dei seguenti indici:

It = 2,5 mc./mq. di cui non più di 0,5 mc./mq.

per residenza o uffici

H = 14 mt.

Ac = 0.6 mq./mq. Sf.

Pp = vedi art. 8.1

Pu = vedi art. 8.1

E' comunque possibile una sola volta:

- un ampliamento fino a mc. 300 degli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G. e composti di un massimo di 2 alloggi;
- gli edifici a carattere industriale ed artigianale esistente alka data di adozione del P.R.G.
 possono ampliarsi per una superficie utile che
 non superi il rapporto di copertura previsto
 per le zone industriali misurata nella proprietà

esistente prima della suddetta adozione del P.R.G.

- Sarà ammessa la costruzione di box a confine (con h = mt. 2,25) nella stretta misura corrispon dente all'alloggio insediato.

Zona artigianale di espansione

Questa zona è da intendersi inedificabile sino all'avvenuta approvazione di progetto urbanistico di dettaglio, esteso ad almeno una unità urbanistica individuata nelle tavole di azzonamento e redatto nei seguenti indici:

It = 2,5 mc./mq. di cui non più di 0,5 mq/mq
per residenza o uffici

H = 14 mt.

 $Qc = 0,6 \quad mq./mq. di Sf$

Pp = ved. art. 8.1

Pu = ved. art. 8.1

S/2 = 8 mq. per mc. destinati ad attività produttive

S/2 = 28 mq.ogni 100 mc. destinati alla residenza Su questa zona la superficie S/2 riservata alle copere di urbanizzazione secondaria può essere individuata in tutto o in parte tra le aree destinate nella tavola di azzonamento per attrezzature re urbane, per verde pubblico e per la viabilità, limitatamente alle aree necessarie per la formazio ne delle strade di cui all'art. 7.1.1. punti a-b-c-. In alternativa alla cessione delle aree riservate alle opere di urbanizzazione secondaria, nel caso di piani di lottizzazione, può essere corrisposta da parte dell'operatore privato una cifra equivalente al costo da sostenersi da parte del Comune per la loro acquisizione.

Art. 11 - Zone agricole (nuova normativa)

Nella zona agricola sono ammessi fabbricati per sbitazione, dei conduttori e dei relativi addetti, stalle, ricoveri per animali; ricoveri per macchine agricole, silos, serbatoi idrici, costruzioni per la conservazione e la trafrormazione dei prodotti agricoli ecc.

Il piano si attua mediante intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici:

If = 0,10 mc./mq. di cui non più di 0,03 per fabbricati
ad uso abitazione.

H = 15 mt.

E' comunque possibile: una sola volta:

- un ampliamento fino a mc. 300 degli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G. e composti di un massimo di 2 alloggi.
- LE UNITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI esistenti alla data di adozione del P.R.G. possono ampliarsi per una superficie utile che non superi il rapporto di copertura previsto per le zone industriali misurata nella proprietà esistente prima della suddetta adozione del P.R.G.
- Sarà ammessa la costruzione di box a confine (con h = mt. 2,25) nella stretta misura corrispondente all'alloggio insediato.

Art.12 - annullato

Art.13 - annullato

ART. 14 - ZONA A VERDE ECOLOGICO

Questa zona per la sua particolare ubicazione, rispetto alle aree urbanizzate o urbanizzabili, per la presenza di un consistente patrimonio di aree pubbliche, per la sua funzione ecologica che attualmente svolge, viene sottoposta a rigorosa salvaguardia ai fini di un equilibrio ecologico all'interno del tessuto urbano esistente.

Nella zono sono ammesse soltanto edifici per la residenza degli agricoltori e le attrezzature necessarie per l'attività agricola, nonchè la costruzione di "strade nel verde", sentieri e percorsi pedonali ed attrezzature minime necessarie oer renderle accessibili e fruibili.

- Non è consentita l'autorizzazione di opere connesse all'apertura ed all'esercizio di nuove cave.

Sino all'avvenuta approvazione di un piano urbanistico di dettaglio esteso all'intera area, contornata con apposito segno grafico, sono ammesse per le costruzioni esistenti lavori di ordina ria e straordinaria manutenzione.

Il piano urbanistico di dettaglio va redatto nel rispetto dei seguenti indici:

If max = 0.01 mc/mq. per la residenza

H = 7,50 mt.

Qc = 2% (comprendente residenza e fabbricati rustici).

ART. 15 - ZONA AGRICOLO - FORESTALE

derle accessibili e fruibili.

- In questa zona l'uso della terra è destinato prevalentemente alla funzione agricolo-forestale.
 Sono consentite la costruzione di strade nel verde, sentieri e percorsi pedonali ed attrezzature minime necessarie per ren
- Non è consentita l'autorizzazione di opere connesse all'apertura e all'esercizio di nuove cave.
- Per le costruzioni esistenti sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 16 - ZONA PER ATTREZZATURE COLLETTIVE DI INIZIATIVA PRIVATA E PER INSEDIAMENTI TERZIARI E DIREZIONALI.

Questa zona è destinata alla realizzazione delle seguenti attrez zature di iniziativa privata:

- Attrezzature ricettive alberghiere e di ristoro;
- Attrezzature commerciali;
- Attrezzature ricreative;
- E' altresì ammessa la realizzazione di edifici destinati ad attività direzionale, a uffici e studi professionali;
- Le previsioni relative a tali zone trovano attuazione mediante piani di lottizzazione convenzionati secondo quanto previsto dall'art. 6.1.
- I piani di lottizzazione devono essere redatti secondo i seguenti indici:
 - uf = 1 mq/mq. di Sf
 - -H = 14,50 mt.
 - Qc = 0.50 mq/mq. di Sf.
 - S.v.p. = 0.10 mg/mg. di Sf.
 - = 0, 70 mg/mg. di Sf.
 - Aree di cessione (S2)
 - S2 = 1 mq/mq. di Su per superfici destinate ad attività commerciali, ricreative, attività direzionali, uffici o studi professionali.
 - S2 = 1 mq/mq. di Su per superfici destinate ad attività ricettive alberghiere e di ristoro.

Parcheggi ad uso pubblico (Pu) -

- Pu = 0,50 mq/mq. di 52 per superfici destinate ad attivi tà commerciali, ricreative, attività direzionali, uffici e studi professionali; Pu = 0,20 mq/mq. di S2 per superfici destinati ad attività ricettive, alberghiere e di ristoro.

Parcheggi privati (P.p)

- Un posto macchina ogni 100 mq. di Su.

Nel caso di ricostruzione di edifici esistenti è ammessa la realizzazione della cubatura demolita nel rispetto, però, di tutti gli altri indici sopra descritti.

- Le convenzioni relative all'attrezzatura dei piani di lottizzazione possono prevedere la monetizzazione delle aree necessarie per il rispetto degli standards prescritti dalla presente norma.